



Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) D.L. 36/2022 / A.C. 3656

Dossier n° 157 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
27 giugno 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3656
D.L.	36/2022
Titolo:	Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	72
testo originario:	50
Date:	
emanazione:	30 aprile 2022
pubblicazione in G.U.:	30 aprile 2022
approvazione del Senato:	23 giugno 2022
presentazione:	30 aprile 2022
assegnazione:	2 maggio 2022
scadenza:	29 giugno 2022
Commissioni competenti:	V Bilancio, XI Lavoro
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; constava in origine di 50 articoli suddivisi in 168 commi: dopo l'approvazione del Senato si compone di **72 articoli** suddivisi in **280 commi**.

L'**articolo 1 integra** la disciplina sulle linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni relative alla predisposizione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, **prevedendo che tali linee di indirizzo concernano anche la definizione dei nuovi profili professionali, individuati dalla contrattazione collettiva**, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere. Le nuove linee, in fase di prima applicazione, sono adottate entro il 30 giugno 2022.

L'**articolo 2, commi da 1 a 3, 6 e 7**, prevede che, **a far data dal 1° novembre 2022**, le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali, nelle autorità amministrative indipendenti nonché alle Regioni ed enti locali, avvengano mediante concorsi ai quali si può accedere esclusivamente mediante la previa registrazione nel Portale InPa, operativo a far data dal 1° luglio 2022. A tal fine, reca disposizioni in ordine alle modalità del reclutamento e della registrazione presso il suddetto Portale (**commi da 1 a 3**).

Si introducono misure di semplificazione dei concorsi pubblici mediante la abrogazione di norme (**comma 6**). Dal 1° novembre, i **componenti delle commissioni esaminatrici** dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche dai **concorsi pubblici unici**, sono individuati, attraverso il predetto **Portale del reclutamento**, nel rispetto dei principi della parità di genere (**comma 7**). Il **comma 4** dispone che, in relazione agli avvisi di selezione di personale pubblicati dalle amministrazioni sul Portale del reclutamento [InPA](#), gli **obblighi di comunicazione** ad eventuali controinteressati si intendono **assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso** sul medesimo Portale da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato. Il **comma 5** stabilisce che per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV), presso le amministrazioni pubbliche, ci si avvalga del **portale del reclutamento**.

L'articolo 3, commi da 1 a 4 e 6, apporta alcune modifiche alla **procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici** relativi al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico. Viene altresì contestualmente **abrogata la disciplina transitoria** per i concorsi, relativi al medesimo personale, banditi nel corso della fase emergenziale. La disposizione, inoltre, attribuisce ad un Decreto del presidente della Repubblica, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, l'**aggiornamento della disciplina sui concorsi pubblici** dettata dal D.P.R. n. 487 del 1994. Il **comma 1-bis**, introdotto al Senato in sede di conversione, prevede che, in relazione all'attuazione del PNRR, il **Ministero dell'università e della ricerca si avvalga del Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA)** per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di studio di formazione superiore. Il **comma 5** modifica la **procedura per l'adozione di linee guida per l'attuazione, da parte degli enti territoriali, di alcune norme sul reclutamento di dirigenti pubblici**. Il **comma 4-bis – introdotto al Senato – proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine entro cui possono essere bandite procedure concorsuali riservate** per soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine o rapporti di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. La **medesima proroga** riguarda anche il termine temporale **entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio**, ai fini dell'applicazione di tale disciplina transitoria. Il **comma 4-ter – introdotto al Senato – dispone che, a decorrere dal 2022, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei CCNL**, relativa alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, **non rileva ai fini della verifica del rispetto di specifici valori soglia** in base ai quali si determinano le facoltà assunzionali degli enti locali. Il **comma 7** dispone che con ordinanze del Ministero della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si possa procedere all'**aggiornamento dei protocolli** per lo svolgimento dei concorsi pubblici in modo da garantire le condizioni di sicurezza, nel rispetto (come specificato nel corso dell'esame al Senato) dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

L'articolo 4 integra la disciplina dei **codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni** - disponendo l'inserimento di **una sezione relativa al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media** da parte dei dipendenti pubblici - e prevede che le medesime pubbliche amministrazioni provvedano allo svolgimento di un **ciclo formativo sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico**.

L'articolo 5 assegna alle amministrazioni il compito di adottare misure che attribuiscono **vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato**. Al fine di dare concreta attuazione alla disposizione, il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Dipartimento delle pari opportunità, adotta apposite **linee guida entro il 30 settembre 2022**.

L'articolo 6 modifica, con decorrenza **dal 1° luglio 2022**, la disciplina concernente **l'avviso dell'avvio di una procedura di mobilità volontaria da parte di una pubblica amministrazione e le relative comunicazioni da parte degli interessati**. La novella di cui al **capoverso 1-quinquies della lettera b)** introduce una limitazione della possibilità di ricorso a **comandi o distacchi, prevedendo che essi non possano eccedere il venticinque per cento dei posti non coperti mediante le suddette procedure di mobilità volontaria**; sono escluse dal limite alcune fattispecie. Il **comma 3** reca una disciplina transitoria che consente, a determinate condizioni e con alcune esclusioni, **l'inquadramento in ruolo del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovasse in posizione di comando o distacco**. Il **comma 2** prevede - **fatte salve alcune esclusioni - la cessazione alla data del 31 dicembre 2022, o alla scadenza successiva eventualmente già fissata, dei comandi o distacchi** in corso alla data di entrata in vigore (1° maggio 2022) del **presente decreto**, nel caso di mancata attivazione della suddetta procedura straordinaria di inquadramento in ruolo. Il **comma 4** modifica **la norma sull'applicazione anche al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle disposizioni che disciplinano, anche mediante rinvio ai contratti, il trattamento economico accessorio**; la novella in **esame ridefinisce le eccezioni a tale principio**, finora individuate nel personale estraneo alle pubbliche amministrazioni e nel personale appartenente a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, facendo riferimento esclusivamente al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Il **comma 5 dell'articolo 6** introduce la possibilità di un'**indennità di soggiorno per i dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane che operino presso l'Unione europea come esperti nazionali distaccati e che non percepiscano omologhe indennità a carico della medesima Unione**; la possibilità viene ammessa nel rispetto di uno specifico stanziamento, posto dal **medesimo comma**, mentre il **comma 6** provvede alla relativa copertura finanziaria. Il **comma 7** prevede, in via transitoria, **la possibilità di conferimento (a tempo determinato) di incarichi dirigenziali, presso pubbliche amministrazioni italiane, a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea, anche in deroga ai limiti percentuali stabiliti per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di un'amministrazione pubblica (ovvero di un organo costituzionale)**. La durata degli incarichi così conferiti non può eccedere il termine del **31 dicembre 2026**. Il **comma 8 dell'articolo 6**

proroga dal **31 marzo 2022 al 30 giugno 2022** il termine entro il quale **i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti - da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice** - in posizione di lavoratori sovranumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente. Il **comma 8-bis - inserito dal Senato** - prevede **la possibilità di proroga fino al 30 giugno 2023 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle fondazioni lirico-sinfoniche nell'anno 2019, in base ad una normativa transitoria, con personale artistico e tecnico**. La proroga viene ammessa - al fine di salvaguardare i cicli lavorativi - nelle more dell'approvazione delle nuove dotazioni organiche e dello svolgimento delle procedure concorsuali.

L'**articolo 7, comma 1, lettera a)**, in primo luogo, proroga al **30 giugno 2022** (dal 30 aprile 2022) il **termine per l'adozione** da parte delle pubbliche amministrazioni del primo **Piano integrato di attività e di organizzazione**. Fino al medesimo termine è **sospesa l'applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie** per il caso di mancata tempestiva adozione di piani previsti dalla normativa previgente, indi confluiti nel predetto Piano integrato. La disposizione prevede, altresì, che le **Regioni adeguino, con riferimento agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, i propri ordinamenti** ai principi della disciplina inerente al Piano medesimo e ai contenuti del Piano tipo. Il **comma 1, lettera b)**, modifica le **modalità** e le condizioni di **conferimento degli incarichi** che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e le altre amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle attività inerenti il PNRR possono affidare ad esperti di comprovata qualificazione professionale, rispettivamente, per lo svolgimento delle attività di **monitoraggio e rendicontazione** del PNRR e per la più efficace e tempestiva **attuazione** degli interventi del **PNRR**. Il **comma 1, lettera c)**, prevede che le risorse residue e non impegnate del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", della Missione 1 – Componente 1, del PNRR, quantificate pari a 48,1 milioni di euro, siano destinate nell'importo di 30 milioni al conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nonché nell'importo di 18,1 milioni di euro alla realizzazione di un Portale di progetto e di una Unità centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica. Il **comma 2 differisce al 30 luglio 2022 il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti** - ai fini delle **assunzioni di personale** con contratto a tempo determinato in possesso di specifiche professionalità in relazione **all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR** (previste ai sensi dell'articolo 31-bis del decreto-legge n.152 del 2021, conv., con modif., dalla L.233/2021) - **siano tenuti a comunicare** al Dipartimento della funzione pubblica **le esigenze di personale** connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il **comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento**, reintroduce nel codice del processo amministrativo l'istituto della **cancellazione d'ufficio della causa dal ruolo**. I **commi 2-bis e 2-ter, introdotti dal Senato**, stabiliscono che tra le circostanze che possono dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di validità, senza dover procedere ad una nuova procedura di affidamento, debbano essere annoverate anche le **circostanze impreviste ed imprevedibili che alterino in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera**. In tali casi, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre varianti in corso d'opera che assicurino, a determinate condizioni, **risparmi** da utilizzare in compensazione per far fronte alla **variazione del costo dei materiali**. Il **comma 2-quinquies**, introdotto dal Senato in sede di conversione, prevede che l'autorità di governo competente in materia di sport, con **apposito decreto e secondo specifici criteri**, determini le **modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive** previste dall'art.46-bis, comma 1, del D.L. 152/2021 per il **finanziamento di organismi sportivi**, nell'ambito del **Fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base**, di cui all'art. 1, comma 561, della L. 178/2020.

L'**articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento**, prevede l'istituzione di un Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione, sostitutivo del gruppo di lavoro sull'analisi di impatto della regolamentazione operante presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio.

L'**articolo 8 istituisce un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022**, al fine di far fronte al fabbisogno finanziario di Formez PA connesso allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

L'**articolo 9, comma 1**, specifica che le **assunzioni a tempo determinato effettuate dal Ministero della giustizia** - nell'ambito del PNRR - presso l'ufficio per il processo, non possono essere rinnovate. Il **comma 2 differisce**, dal triennio 2019-2021 al triennio 2021-2023, il termine entro cui procedere alle **assunzioni di 350 unità di personale non dirigenziale**, presso il Ministero della transizione ecologica, fissato dall'art. 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019 ([L. n. 145/2018](#)). Il **comma 3 dell'articolo 9** autorizza la **Presidenza del Consiglio dei ministri** sia ad **incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia** sia a

indire - nell'ambito delle facoltà assunzionali già autorizzate - una o più procedure **per il reclutamento di personale non dirigenziale anche in deroga alle disposizioni che richiedono lo svolgimento di concorsi unici** per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni alle amministrazioni nazionali; le disposizioni di cui al **comma 3** sono stabilite **al fine di assicurare l'attuazione della disciplina di delega per la revisione e il riordino delle norme vigenti in materia di disabilità**, disciplina di cui alla [L. 22 dicembre 2021, n. 227](#). In relazione all'intervento di cui al **comma 3**, il **comma 4** abroga alcune norme della suddetta disciplina di delega, relative all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il **comma 5** reca la quantificazione dell'onere finanziario derivante dal **comma 3** e la relativa copertura.

L'**articolo 10** consente, **fino al 31 dicembre 2026, il conferimento**, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel [Piano nazionale di ripresa e resilienza](#), inclusi le regioni e gli enti locali, **di incarichi retribuiti di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni**. Il **comma 1-bis - comma inserito dal Senato - modifica, con riferimento ai soggetti già in servizio presso le fondazioni lirico-sinfoniche, i termini di applicazione del divieto, per le pubbliche amministrazioni, del conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza**. In base alla modifica, il divieto si applica solo quando il personale suddetto raggiunga il limite ordinamentale di età - pari a 65 anni^[5] - previsto per la generalità dei dipendenti pubblici. Il successivo **comma 2** specifica, relativamente alle procedure per l'affidamento **di un appalto o di una concessione pubblici, le tipologie di incarico che possono rientrare nella suddetta deroga transitoria**. I **commi 3 e 4 estendono ai soggetti attuatori** di interventi previsti dal PNRR **le modalità speciali** - disciplinate dalla normativa vigente e già utilizzabili dalle amministrazioni titolari dei suddetti progetti - volte ad accelerare le procedure selettive per il **reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione**. Inoltre prevedono che **le pubbliche amministrazioni** possano ricorrere alle suddette modalità speciali **anche al di fuori degli interventi attuativi del Piano** medesimo non solo per il reclutamento di personale a tempo determinato, ma **anche per il conferimento di incarichi professionali**. I **commi 4-bis e 4-ter - introdotti al Senato - dispongono la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale dei professionisti assunti a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR successivamente all'entrata in vigore** della presente legge di conversione, qualora le PA titolari di tali interventi ravvisino potenziali conflitti di interessi nell'esercizio dell'attività del professionista.

L'**articolo 11, comma 1, consente alle regioni a statuto ordinario** impegnate nell'attuazione del PNRR **di assumere, con contratto a tempo determinato, personale** con qualifica non dirigenziale in possesso di **specifiche professionalità** per un periodo anche superiore a trentasei mesi. Ciò a condizione che tale periodo non ecceda la durata di attuazione dei progetti e, in ogni caso, il termine del 31 dicembre 2026, e nel rispetto di specifici vincoli di spesa. Il **comma 2** stabilisce che le **risorse finanziarie**, ripartite tra le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito della politica di coesione ai fini dello svolgimento di procedure di assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato ma **non impegnate** dalle amministrazioni medesime, possano essere da queste ultime destinate alla stipula di **contratti di collaborazione** con soggetti in possesso di **professionalità tecnica analoga** a quella del personale non reclutato. Tali contratti non possono superare la durata di trentasei mesi né la soglia massima della remunerazione stabilita dal regolamento dell'Agenzia per la coesione territoriale in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo. Il **comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato**, interviene sulla disciplina dei **contratti di collaborazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale, con professionisti** e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno: si prevede che la **selezione del personale** possa essere fatta **direttamente dai singoli enti beneficiari**, in luogo dell'Agenzia, sulla base di un contratto tipo predisposto dalla stessa Agenzia.

L'**articolo 12** detta disposizioni relative alla **Scuola nazionale dell'amministrazione**, al fine di: introdurre una nuova figura, quella del **Vicepresidente**; reclutare personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato, mediante procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere valorizzate le attività pregresse di collaboratore preposto al tutoraggio; reclutare **nuovo personale specialista in formazione e comunicazione e sistemi di gestione** o per mansioni di supporto alla didattica e alla gestione dell'amministrazione; prevedere un'articolazione - oltre che nella sede centrale (Roma) e nella sede decentrata (Caserta) - in **"poli formativi"** localizzati sul territorio nazionale. Inoltre aumenta (di due unità dirigenziali di livello non generale) la dotazione organica della Presidenza del Consiglio per il potenziamento della Scuola nazionale dell'amministrazione connesso all'attuazione del PNRR. **Nel corso dell'esame presso il Senato sono state approvate alcune modifiche al presente articolo**. Tali modifiche specificano che il Vicepresidente è uno degli organi della Scuola e che il suo incarico cessa con la nomina del nuovo Presidente. Si prevede, inoltre, che il Segretario generale della Scuola rientri nella dotazione organica della Presidenza del Consiglio, aumentata, a tal fine, di una unità dirigenziale di livello generale. La modifica interviene, altresì, sulla disciplina concernente il collocamento nella posizione di fuori ruolo,

aspettativa o comando del Vicepresidente dipendente pubblico o professore universitario. Viene inoltre disciplinato il trattamento economico del Vicepresidente.

Inoltre, il **comma 2-bis, introdotto dal Senato**, concerne il trattamento economico dei docenti della Scuola che esercitino l'opzione per il regime a tempo definito.

L'**articolo 13** prevede, con riguardo ai consiglieri penitenziari nominati in esito ai **concorsi banditi nel 2020**, la **riduzione del corso di formazione** previsto dalla disciplina vigente dagli attuali diciotto mesi a dodici mesi, comportando una anticipazione dell'assunzione in servizio operativo da parte dei dirigenti penitenziari, dei dirigenti di istituto penale per minorenni e dei dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna.

L'**articolo 14, commi 1-4**, prevede particolari **procedure di reclutamento** all'interno delle Università e degli enti pubblici di ricerca, riservate a due categorie di studiosi: i) quelli insigniti di un Sigillo di Eccellenza (*Seal of Excellence*) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro *Horizon 2020* ed *Horizon Europe* negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA); ii) i vincitori dei programmi di ricerca dello *European Research Council*. Tali misure sono finalizzate a dare attuazione all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori". Il **comma 4-bis dell'articolo 14** - inserito nel corso dell'esame in prima lettura - **innalza da quattro a sei anni la durata della carica degli organi dell'ANVUR**, vale a dire del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti. Il **comma 4-ter** - inserito nel corso dell'esame in prima lettura - **istituisce**, nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente delle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), **il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato**. Il **comma 4-quater** (anch'esso inserito nel corso dell'esame presso il Senato) reca disposizioni relative al **reclutamento**, a tempo determinato e a tempo indeterminato, **nelle istituzioni AFAM, nell'ambito dei processi di statizzazione**. I **commi 5 e 6** introducono disposizioni relative all'orientamento e all'accesso agli studi universitari ed equiparati. In particolare: 1) il **comma 5** interviene in materia di **contabilizzazione delle risorse del PNRR** che confluiscono all'interno del **Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS)**, al fine di escludere incrementi del concorso regionale al finanziamento; 2) il **comma 6 amplia, dagli ultimi due anni agli ultimi tre anni** della scuola secondaria di secondo grado, la **finestra temporale** entro cui possono svolgersi i **percorsi di orientamento** finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il **comma 6-bis dell'articolo 14** - inserito nel corso dell'esame in prima lettura - **innova** la disciplina dei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari recata dall'**art. 15 della legge n. 240 del 2010**, introducendo **gruppi scientifico-disciplinari**, articolati in **settori scientifico-disciplinari**. I **commi da 6-ter a 6-sexies dell'articolo 14** (anch'essi inseriti nel corso dell'esame presso il Senato) recano **disposizioni transitorie e di coordinamento** conseguenti alla introduzione della nuova disciplina dei gruppi e settori scientifico-disciplinari. I **commi da 6-septies a 6-novies e 6-quaterdecies** sostituiscono gli **assegni di ricerca, di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 2010**, con **contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca** (cd. "contratti di ricerca"), il cui importo è determinato **in sede di contrattazione collettiva**, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito (**comma 6-septies**). Il **comma 6-quaterdecies** reca **disposizioni transitorie** che consentono alle università e agli enti di ricerca di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi della normativa previgente. I **commi da 6-decies a 6-terdecies e da 6-quindecies a 6-noviesdecies** sostituiscono le **attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B** (di cui all'art. 24, comma 3, rispettivamente lett. a) e b)) **con una unica figura ricercatore universitario a tempo determinato**, titolare di un contratto **di durata complessiva di sei anni**, non rinnovabile. Al ricercatore a tempo determinato si applica, su propria istanza, la procedura di valutazione interna, da parte dell'università in cui presta servizio, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore di II fascia (**comma 6-decies**). Il **comma 6-duodecies** reca clausola di invarianza finanziaria con riferimento alla istituzione della nuova figura ricercatore universitario a tempo determinato. I restanti commi (**commi 6-undecies, 6-terdecies e da 6-quindecies a 6-noviesdecies**) recano **disposizioni transitorie e di coordinamento** conseguenti alla introduzione della nuova figura di ricercatore universitario a tempo determinato. I **commi 6-vicies e 6-vicies semel dell'articolo 14** - inseriti nel corso dell'esame in prima lettura - consentono alle **università di assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato** (**comma 6-vicies**) e stabiliscono una riserva dei posti banditi in via di prima applicazione della suddetta disposizione (**comma 6-vicies semel**). Il **comma 6-vicies ter** - inserito nel corso dell'esame in prima lettura - novella l'art. 1, comma 1, della legge n. 398 del 1989, recante "Norme in materia di borse di studio universitarie", al fine di **sopprimere** la possibilità di conferire **borse di studio universitarie per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato**. Il **comma 6-vicies quater** - inserito nel corso dell'esame in prima lettura - prevede la possibilità di destinare risorse del PNRR all'incremento di **posti letto per studenti universitari** ovvero al **finanziamento di interventi di adeguamento delle residenze universitarie** agli *standard* europei.

L'**articolo 15** prevede un rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL, con un incremento della sua dotazione organica pari a 43 unità entro l'anno 2022.

L'**articolo 15-bis – introdotto al Senato** - reca disposizioni in materia di **istituti di patronato**, prevedendo che agli stessi siano attribuite ulteriori risorse per lo svolgimento della relativa attività e riconoscendo, in via strutturale, la possibilità che il mandato di patrocinio sia conferito anche in via telematica.

L'**articolo 15-ter, introdotto dal Senato**, prevede l'istituzione di un apposito ruolo del personale dell'Ufficio alle dipendenze dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza; nonché determina la dotazione organica di tale personale (in misura numerica ampliata rispetto alla normativa vigente).

L'**articolo 16** autorizza il **Ministero dell'interno ad assumere 20 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato**, da assegnare alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli **investimenti comunali** relativi ai progetti previsti dal PNRR. Si provvede, altresì, alla copertura dei relativi **oneri**.

L'**articolo 16-ter – introdotto durante l'esame parlamentare** – al **comma 1** consente, fino al 31 dicembre 2027, il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, previsti nella dotazione organica del Ministero della Difesa, **a dirigenti di seconda fascia** appartenenti ai ruoli del medesimo Ministero, nel limite massimo di tre unità. Il **comma 2** apporta alcune modifiche al D.Lgs. n. 69 del 200, relativo al reclutamento, allo stato giuridico e all'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

L'**articolo 16-quater, introdotto dal Senato**, autorizza l'assunzione fino a 500 allievi agenti della Polizia di Stato (a valere sulle facoltà assunzionali per l'anno 2022), attingendo all'elenco degli idonei, risultati tali alla prova di esame scritta del concorso bandito nel 2020.

L'**articolo 17** ridetermina la **dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità**, autorizzando l'**assunzione di personale**, col fine specifico di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna, oltre che per garantire la piena operatività degli uffici territoriali.

L'**articolo 17-bis** incrementa le dotazioni organiche delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, insieme autorizzando assunzioni straordinarie aggiuntive rispetto alle correnti facoltà assunzionali. Alcune ulteriori disposizioni intervengono: sugli organici dell'Arma dei Carabinieri mediante alcune modifiche al Codice dell'ordinamento militare; sugli organici della **Guardia di finanza**; sulle **dotazioni organiche del Corpo della polizia penitenziaria**.

L'**articolo 17-ter, introdotto dal Senato**, autorizza il Ministero della giustizia a procedere ad una serie di assunzioni di personale amministrativo.

L'**articolo 18** anticipa al **30 giugno 2022** (rispetto al 1° gennaio 2023) l'entrata in vigore delle **sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici (comma 1)**.

La norma **estende**, altresì, l'**obbligo di fatturazione elettronica** anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, finora esclusi, prevedendolo a partire dal **1° luglio 2022** per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito **ricavi superiori a euro 25.000**, e per tutti gli altri dal **1° gennaio 2024 (commi 2 e 3)**. Il **comma 4**, infine, introduce delle **modifiche** alla disciplina della **trasmissione dei dati di pagamento elettronici** prevedendo che gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a **trasmettere all'Agenzia delle entrate, oltre alle commissioni addebitate, e i dati identificativi degli strumenti di pagamento, anche gli importi complessivi delle transizioni giornaliere** effettuate mediante tali strumenti, sia nel caso in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un consumatore finale (come già previsto dalla norma vigente) sia nel caso in cui si tratti di un operatore economico. In tal modo l'Agenzia sarà in grado di incrociare i dati di pagamento digitale con carta con quelli relativi agli scontrini elettronici emessi dagli esercenti, così da effettuare controlli di **congruità tra scontrini emessi e pagamenti ricevuti**. Il **comma 4-bis** stabilisce delle modifiche alla disciplina della lotteria degli scontrini. In particolare, la norma individua nella persona fisica maggiorenne che effettua il pagamento elettronico per sé, per un componente del nucleo familiare o in forza di una rappresentanza, il soggetto che può partecipare all'estrazione. Inoltre, si riconosce la possibilità di disciplinare, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, le modalità di svolgimento di **lotterie degli scontrini**, sia **istantanee**, sia differite,

differenziate anche **per le operazioni** di estrazione, **l'entità e il numero dei premi**. Infine, il **comma 4-ter** specifica **le condizioni e i termini per avvalersi** della **detrazione** prevista al **110 per cento** (superbonus) per **l'acquisto di immobili** oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia con **criteri antisismici** ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (cd. **sismabonus acquisti**).

L'**articolo 18-bis** – **introdotto al Senato** – autorizza, ai **commi 1 e 2**, per la realizzazione del **programma di valutazione in itinere ed ex-post del PNRR**, la spesa di 250.000 euro per il 2022 e 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla **stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca**, nonché a **borse di ricerca** da assegnare tramite procedure competitive. I **commi 3-6 dell'articolo 18-bis, introdotto dal Senato**, obbligano le amministrazioni aggiudicatrici, interessate a sviluppare **progetti** di opere pubbliche secondo la formula del **partenariato pubblico privato (PPP)** di **importo superiore ai 10 milioni di euro**, a richiedere un **parere preventivo** al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), stabilendo altresì specifiche fasi procedurali riguardanti la presentazione e l'approvazione del parere preventivo, e prevedendo l'istituzione e la composizione di un apposito Comitato di coordinamento. I **commi 7 e 8** – **introdotto al Senato** – prevedono l'assunzione di personale per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e per l'Agenzia delle entrate indicando la copertura finanziaria dell'intervento. Il **comma 9** esclude dalla applicazione delle norme previste nell'articolo 18-bis, le concessioni autostradali, nonché le procedure che prevedono l'espressione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Si prevede, al **comma 10**, che le spese per **acquisto di beni e servizi** delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione europea 2014/2020 e 2021/2027, non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Il **comma 11 autorizza** il Ministero dell'economia e delle finanze a **reclutare** a tempo indeterminato **50 unità di personale** (Area III, posizione economica F1) per il rafforzamento delle articolazioni territoriali della **Ragioneria generale** dello Stato. Il **comma 12 dell'articolo 18-bis, introdotto dal Senato**, prevede la possibilità di imputare gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale sostenuti dalle centrali di committenza in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero delle risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR.

L'**articolo 19** prevede l'istituzione di un **portale nazionale, gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro e denominato Portale nazionale del sommerso (PNS)**, in cui confluiscono i verbali ispettivi ed ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso e di lavoro e legislazione sociale; il portale sostituisce le attuali forme di condivisione di dati, inerenti alla suddetta attività, tra Ispettorato nazionale del lavoro, INPS ed INAIL e concerne gli atti summenzionati emessi dal medesimo Ispettorato e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri^[1] e della Guardia di finanza. Il **comma 2** reca la quantificazione dell'onere finanziario derivante dal **comma 1** e la relativa copertura.

L'**articolo 19-bis, introdotto al Senato**, proroga dal **30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022** il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai **cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea**, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le **dichiarazioni sostitutive** (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

L'**articolo 20** prevede che **l'INAIL promuova appositi protocolli di intesa, relativi alla sicurezza sul lavoro, con grandi gruppi industriali e altre imprese che siano impegnati nell'esecuzione di interventi oggetto del [Piano nazionale di ripresa e resilienza](#)**.

L'**articolo 21** disciplina l'utilizzo delle eventuali **economie realizzate** nell'ambito dell'attuazione delle misure previste dal **PNRR**, prevedendo, in particolare, che le amministrazioni titolari possono destinare le eventuali **risorse non assegnate** in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei **Progetti Bandiera** proposti dalle Regioni e dalle Province autonome, **all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano**, nel rispetto del **vincolo di territorialità** delle risorse e di destinazione di almeno il **40 per cento** alle regioni del **Mezzogiorno**. Alla realizzazione dei Progetti Bandiera possono concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione 2021-2027. Il **comma 2-bis**, introdotto nel corso dell'esame al **Senato**, reca modifiche alla disciplina della **commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale**.

L'**articolo 22** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un **Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie**, di **2 milioni** di euro per l'anno 2022, da trasferire

all'**Agenzia per la coesione territoriale**, al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie", di cui alla Missione 5 – Componente 3, Investimento 2, del PNRR.

L'**articolo 23** promuove la produzione e l'impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili. Il **comma 1** esonera il consumo di energia elettrica prodotta da idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali di sistema per l'energia elettrica; il **comma 2** demanda ad un decreto del MITE la definizione delle condizioni tecnico-operative per l'applicazione del suddetto esonero, mentre il **comma 3** esclude l'idrogeno dal regime di accise previsto dalla legislazione vigente. Il **comma 4** reca modifiche all'art. 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la **digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua**. Il **comma 5** reca modifiche agli articoli 57 e 250 del c.d. Codice ambiente intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino. I **commi 5-bis e 5-ter sono stati introdotti nel corso dell'esame presso il Senato**. Il **comma 5-bis** interviene sul decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sull'uso di energia da fonti rinnovabili, estendendo alle infrastrutture connesse alla produzione di idrogeno e alle infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto le procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli elettrolizzatori. Il **comma 5-ter** reca specifiche sulla richiesta di **procedura abilitativa semplificata** di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e sull'amministrazione competente nel caso in cui l'impianto da realizzare ricada sul territorio di più comuni.

L'**articolo 23-bis**, inserito dal Senato, novella l'articolo 5-bis del D.L. n. 21/2022 (L. 51/2022). La novella estende agli impianti di produzione di energia elettrica da **biomasse di potenza fino ad 1 MW** la disciplina che attualmente consente il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della L. 51/2022) mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

L'**articolo 24, comma 1**, prevede che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sia finalizzato anche alla **corretta attuazione delle misure del PNRR** in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali. Si prevede, inoltre, che sulla base delle informazioni acquisite l'ENEA invii una relazione al **Ministero della transizione ecologica** (in luogo del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla norma vigente prima dell'emanazione del presente decreto), nonché al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome. I **commi 2 e 3** recano disposizioni concernenti l'**istituzione della figura del Direttore generale presso l'ENEA**.

L'**articolo 24-bis**, introdotto dal Senato in sede di conversione, riconosce per il **2023 un contributo (fino a 1 milione di euro)** per **progetti d'investimento** finalizzati all'installazione di **impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili** e dei relativi sistemi di accumulo, a beneficio di una serie di **oggetti pubblici e privati** che **gestiscono** o sono **proprietari** di **piscine o infrastrutture sportive** nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**.

L'**articolo 25** modifica il Codice dell'ambiente, al fine di introdurre il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, nei piani regionali di gestione dei rifiuti, escludendolo perciò dall'ambito disciplinato nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR). Si prevede, altresì, che la redazione del suddetto piano sarà effettuata in conformità alle linee guida, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione con apposito DPCM.

L'**articolo 25-bis, introdotto dal Senato**, aggiunge il comma 5-ter all'articolo 224 del Codice dell'ambiente, concernente il **Consorzio nazionale imballaggi (CONAI)**, al fine di prevedere che l'**accordo di programma quadro** tra gli operatori del comparto di riferimento stabilisca che i produttori e gli utilizzatori aderenti ai relativi consorzi o ad un sistema autonomo di gestione dei propri rifiuti di imballaggio o di restituzione degli stessi, assicurino la **copertura dei costi** di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. A tal fine, si prevede che i produttori e gli utilizzatori possano avvalersi dei consorzi, facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.

L'**articolo 26**, composto da due commi, reca disposizioni volte a fornire il necessario supporto tecnico operativo per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del MITE. A tale riguardo, al **comma 1** si prevede l'**istituzione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MITE**; al

comma 2 è indicata la **copertura finanziaria degli oneri** di cui al comma 1, indicati in **5 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

L'**articolo 26-bis, introdotto dal Senato**, reca novelle alla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, con riferimento alle **prescrizioni da impartire al contravventore**, alla **verifica dell'adempimento** e all'**irrogazione della sanzione**.

L'**articolo 27** prevede l'**istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici ("SNPS")**. Tale Sistema è inteso - **commi 1 e 2** - a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici; le attività del Sistema si svolgono anche **mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)** - di cui alla [L. 28 giugno 2016, n. 132](#) - e devono fare particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità. I **commi 3 e 4** individuano, rispettivamente, le funzioni del Sistema ed i soggetti che ne fanno parte, mentre i **commi 5 e 6** demandano ad atti secondari la determinazione dei relativi compiti dei soggetti, la definizione delle modalità di interazione tra lo SNPS e lo SNPA e l'istituzione di una cabina di regia unica. I **commi da 7 a 9** recano norme finanziarie e organizzative.

L'**articolo 28 autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A.**, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici in favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali.

L'**articolo 29** consente alle pubbliche amministrazioni l'**acquisizione di servizi cloud infrastrutturali** in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente.

L'**articolo 30, comma 1**, novella la disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'ASI (recata dal d.lgs. n. 128/2003), attribuendo i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza - attualmente in capo al Ministro dell'università e della ricerca - al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro o al sottosegretario delegato, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca in ordine alle attività di ricerca svolte dall'ASI. Si stabilisce, inoltre, che la nomina del direttore generale dell'ASI spetti al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro o al Sottosegretario delegato. Si prevede inoltre l'istituzione nello stato di previsione del MEF di un **Fondo per il finanziamento dell'ASI**, con una dotazione pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonché al finanziamento delle attività della predetta Agenzia, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA. Al **comma 2** si prevede il trasferimento, a titolo gratuito, delle azioni possedute dall'A.S.I. nella società CIRA al CNR. Il **comma 3** fissa il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame entro il quale l'ASI deve procedere all'adeguamento dello statuto e dei propri regolamenti. Il **comma 4** stabilisce che, decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'adeguamento sia curato da una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità. Il **comma 5** stabilisce che gli organi dell'ASI restino in carica sino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati. Rispetto al testo iniziale, il Senato ha inserito un riferimento specifico alla nuova composizione del consiglio di amministrazione (recata dal comma 1, lettera d), n. 4, su cui si veda *infra*), che prevede, tra l'altro, l'incremento dei componenti da quattro a sei. Inoltre, il Senato ha inserito anche il nuovo **comma 5-bis**, il quale reca la clausola relativa alla copertura delle maggiori spese per l'ampliamento della composizione del consiglio d'amministrazione dell'ASI. I **commi 6, 7 e 8** recano la copertura finanziaria e norme di coordinamento e transitorie. Il Senato ha altresì introdotto un nuovo **comma 8-ter**, il quale autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aerospaziali, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal PNRR, a sottoscrivere, fino a **un ammontare pari a 90 milioni di euro** nell'ambito del quadriennio 2022-2025, quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital* ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture capital*, comprese quote o azioni di fondi per il *venture debt* o di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture debt*. Il **comma 8-bis** reca alcune novelle al Codice dell'amministrazione digitale.

L'**articolo 31, comma 1**, ai fini dell'espletamento delle attività di **supporto al Presidente del Consiglio dei ministri** per l'esercizio delle funzioni di alta **direzione**, responsabilità politica generale e coordinamento delle **politiche spaziali e aerospaziali** - dispone l'**incremento della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione di livello generale** e di **due posizioni di livello non generale**, da assegnare a una **apposita struttura** della stessa Presidenza. Rimane fermo quanto previsto a legislazione vigente circa la delega delle funzioni in materia di politiche spaziali e

aerospaziali e le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale. Il **comma 2** dispone che, per l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura di cui al precedente comma 1, la **Presidenza del Consiglio dei ministri può procedere**, a valere **sulle attuali facoltà assunzionali**, al **reclutamento**, tramite **apposito concorso** da espletarsi con modalità semplificate. La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, altresì, di un contingente di **5 esperti**, di cui 2 designati d'intesa con il Ministro della difesa e uno designato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali. Il **comma 3** provvede alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame.

L'**articolo 32, comma 1, lettera a)**, modifica le disposizioni concernenti le **finalità del Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale**. Prevede, altresì, che si tenga conto delle **competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale** in sede di individuazione degli interventi a valere sulle risorse del medesimo Fondo. Il **comma 1, lett. a-bis)** estende anche all'**identificazione elettronica** ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle p.a. e dai soggetti privati **tramite canali fisici** gli effetti di **documento di riconoscimento** equipollente, attualmente riconosciuti esclusivamente nelle transazioni elettroniche o per l'accesso dei servizi in rete. Inoltre, ricomprende tra gli **attributi qualificati** dell'utente **attestati** tramite identità digitale anche i "dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un **gestore di attributi qualificati**". Il **comma 1, lettera c)**, prevede che siano individuate, con decreto, le modalità di adozione di un **manuale operativo** recante le **specifiche tecniche** inerenti alle misure attuative della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione. Il **comma 1, alla lettera c-bis)**, **introdotta dal Senato**, prevede l'esclusione dall'imposizione di oneri o canoni - ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259 del 2003) - per la **modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche**. Il **comma 1, lettera c-ter)**, **introdotta dal Senato**, esclude la necessità della preventiva **procedura di valutazione di incidenza** per interventi relativi ai lavori di **scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga**. L'operatore di rete è tenuto a **comunicare l'inizio dei lavori** all'autorità competente, con un preavviso di almeno 30 giorni. A tale comunicazione è allegata un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, una descrizione sintetica dell'intervento, corredata da documentazione fotografica. Il **comma 1, lettera c-quater)** - **introdotta dal Senato** - stabilisce l'integrale esclusione, dall'ambito di applicazione della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici ([d.lgs. n. 50 del 2016](#)), degli appalti pubblici e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari e delle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la **messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche**. Si tratta degli ambiti già esclusi dall'art. 15 del codice medesimo, articolo esplicitamente richiamato dalla disposizione in esame. La presente **lettera c-quater)** prevede che non trovino applicazione provvedimenti, contratti o altri atti incompatibili con la suddetta esclusione. La **lettera c-quater)** **in esame**, inoltre, pone in capo ai titolari dei contratti e delle concessioni in oggetto il compito di assicurare l'applicazione di criteri di semplificazione, efficacia, trasparenza, non discriminazione e tutela dell'ambiente, anche in considerazione del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione delle reti di telecomunicazioni. Il **comma 1-bis, introdotto al Senato**, apporta delle modifiche marginali all'articolo 44, commi 1 e 10, del **Codice delle comunicazioni elettroniche**, al fine di introdurre delle precisazioni sostanzialmente **lessicali**. Il **comma 1-ter** - **introdotto dal Senato** - prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali siano individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo della **energia sostenibile** e delle tecniche di **agricoltura di precisione** intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.

L'**articolo 33**, in attuazione di una riforma prevista dal PNRR per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di **cold ironing**, considera di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità e urgenza i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di **elettrificazione dei porti**, nonché le opere e le infrastrutture connesse e prevede per tali interventi il rilascio di un'autorizzazione unica da parte della regione, all'esito di una conferenza di servizi, con tempi ridotti.

L'**articolo 33-bis, introdotto al Senato**, autorizza **fino al 2036** - nel limite complessivo di **75 milioni** di euro - l'erogazione dei **finanziamenti** agli interventi in materia di **trasporto pubblico locale** valutati ammissibili e presentati dalle province autonome di **Trento** e di **Bolzano** entro il **31 agosto 2022**. La determinazione dell'**entità** del finanziamento consentito e delle relative **modalità** di erogazione è rimessa al **MIMS**, che vi provvede con uno o più decreti.

L'**articolo 33-ter** - inserito dal Senato - **proroga** di "**quattro mesi**", limitatamente **all'annualità 2022**, i seguenti termini per l'utilizzazione, l'eventuale revoca e la contestuale riassegnazione dei contributi ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per l'effettuazione di una serie di interventi:

- il termine (fissato in via ordinaria al 15 maggio di ciascun anno) entro il quale il comune beneficiario del contributo è tenuto ad **iniziare l'esecuzione dei lavori**;
- il termine (fissato in via ordinaria al 15 giugno di ciascun anno) entro il quale, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo deve essere revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell'interno;
- il termine (fissato in via ordinaria al 15 ottobre di ciascun anno) entro il quale i comuni beneficiari dei contributi oggetto di revoca e contestuale riassegnazione sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori.

L'**articolo 34** reca alcune puntuali modifiche al **codice degli appalti** al fine di **rafforzare il sistema di certificazione della parità di genere**.

L'**articolo 35** specifica che le previsioni [dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021](#) si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali. Il **comma 1-bis, introdotto dal Senato**, propone novella [all'articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020](#) con riguardo ai compensi dei componenti del **collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti**

L'**articolo 36, comma 1**, prevede che per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su **beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti**, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni. **L'intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici**, secondo modalità definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare dell'investimento e previa sottoscrizione di un disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento. Il **comma 2**, attribuisce alla **Soprintendenza speciale per il PNRR** (di cui all'art. 29 del decreto-legge n. 77 del 2021) le **funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici** con riferimento agli interventi previsti dal **Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali** (di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), del decreto-legge n. 59 del 2021), compreso nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Il **comma 2-bis**, introdotto dal Senato in sede di conversione, intesta al **Commissario straordinario del Governo** per la **Fiera del libro di Francoforte del 2024** una apposita **contabilità speciale** presso la tesoreria statale, entro cui confluiscono tutte le risorse destinate alla partecipazione dell'Italia all'evento. Il **comma 2-ter**, introdotto dal Senato in sede di conversione, **estende le funzioni** di tutela dei beni culturali e paesaggistici della **Soprintendenza speciale per il PNRR** anche ai casi in cui tali beni siano interessati dagli **interventi previsti dal PNIEC** sottoposti a VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. Tale estensione – per espressa previsione – si **applica** anche ai **procedimenti in corso**.

L'**articolo 37** introduce una procedura straordinaria semplificata per la **revisione del perimetro** delle Zone Economiche Speciali (comma 1) ed **estende il credito d'imposta** per gli investimenti in tali zone all'acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti (comma 2). Il medesimo comma 2 della disposizione **stanza risorse** per lo sviluppo industriale delle ZES; il comma 3 prevede l'emanazione di un apposito D.P.C.M. che disciplini le procedure di istituzione delle **Zone Logistiche Semplificate** e le loro modalità di funzionamento e organizzazione.

L'**articolo 37-bis, introdotto dal Senato**, interviene sulla disciplina del **contratto di logistica** di cui all'articolo 1677-bis del codice civile.

L'**articolo 37-ter, introdotto al Senato**, interviene sulla disciplina in materia di cessione della proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, consentendo la non applicazione delle procedure previste dall'art. 10-*quinquies* del D.L. 21/2022, per le domande presentate e depositate dai soggetti proponenti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 21/2022 (21 maggio 2022).

L'**articolo 38** destina le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C3, **sub investimento 4.2.2 "Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator"** nell'ambito del PNRR, di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 152/2021 (L. n. 233/2021), pari a 98 milioni di euro, all'incremento della dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, **sub investimento 4.2.1 "Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit"** del predetto Piano. L'importo di 100 milioni di euro stanziato per il 2022 per il credito di imposta a favore delle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d'impresa, di cui all'[articolo 1, comma 13, del D.L. n. 152 del 2021](#), è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e tour operator per la fruizione del credito di imposta per investimenti e attività di sviluppo digitale ai sensi dell'[articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021](#).

L'**articolo 39** interviene sull'articolo 2 del decreto-legge n. 152/2021, che dispone l'istituzione della «**Sezione Speciale Turismo**» presso il **Fondo di garanzia PMI**, in attuazione del PNRR - Misura M1C3 -

Investimento 4.2.4 **"Sostegno alla nascita e consolidamento delle PMI Turismo"**. L'articolo integra la previsione per cui nell'attività di rilascio delle garanzie, il consiglio di gestione del Fondo opera in composizione integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche. **Al fine di assicurare l'immediata operatività della misura**, l'articolo 34 dispone che **il consiglio di gestione opera anche nelle more** dell'attuazione di tale previsione (dunque, nelle, opera in **composizione ordinaria**).

L'**articolo 40**, al comma 1, dispone che ai fini della realizzazione degli **investimenti in materia di "Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici"** di cui alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del PNRR, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo nominato al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del **Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025** nell'ambito del territorio di **Roma Capitale**. Il **comma 2** apporta una serie di novelle ai commi 420-441 dell'**art. 1 della L. n. 234/2021** (legge di bilancio 2022) volte a ricomprendere nella disciplina da essi dettata in materia di interventi per il Giubileo 2025, ivi inclusi i compiti del Commissario straordinario e della società "Giubileo 2025", anche gli interventi relativi al richiamato investimento del PNRR.

L'**articolo 41** reca misure per il funzionamento, da un lato, del **Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile** e, dall'altro, del **Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale**. Nel settore civile, dispone che presso il Ministero della giustizia possa essere istituito un Comitato con compiti di consulenza e supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di riforma del processo civile. Prevede inoltre che lo stesso possa essere composto da massimo di quindici componenti (oltre al Ministro o a un suo delegato che lo presiede) che restano in carica per tre anni. Tale limite massimo di quindici componenti viene esteso anche al Comitato già previsto per la giustizia penale, al fine di garantirne la piena operatività.

L'**articolo 42** **posticipa al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019)**, già prevista per il 16 maggio 2022. Ciò al fine di allineare il termine di entrata in vigore del Codice con quello di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (17 luglio 2022), il cui schema di decreto legislativo attuativo (A.G. 374), che incide su varie parti del Codice, è in corso di esame parlamentare.

L'**articolo 43** istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un **Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità** per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.

L'**articolo 44, comma 1, lettera da a) a d)**, nel testo risultante a seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura, **reca disposizioni in materia di formazione iniziale dei docenti nella scuola di I e II grado, che rappresenta un tassello cardine della riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1). La formazione iniziale, che costituisce requisito per partecipare ai concorsi, è articolata in un percorso universitario o accademico abilitante**. Tale percorso, corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), deve contemplare un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto (almeno pari a 20 crediti formativi) e concludersi con una prova finale (articolata in una verifica scritta e una lezione simulata). La **lettera d)-bis dell'articolo 44, comma 1**, introdotta nel corso dell'esame in prima lettura, **demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca la revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, con l'obiettivo di una loro razionalizzazione e accorpamento**. Il **comma 1, lettere da e) a g), e i)**, nel testo risultante a seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura, reca disposizioni in materia di reclutamento dei docenti nella scuola di I e II grado con riguardo ai **requisiti di partecipazione al concorso, all'anno di prova e all'immissione in ruolo**. Si tratta di ulteriori tasselli (oltre a quelli definiti ai sensi del comma 1, lettere da a) a d), cfr. relativa scheda di lettura) diretti a dare **attuazione alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1)**. In via ordinaria, si prevede che possano **partecipare ai concorsi** (banditi con cadenza annuale) i candidati che, oltre al titolo di laurea, abbiano superato un **percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale**. L'immissione in ruolo è subordinata all'effettuazione del periodo di prova, di durata annuale, e al suo superamento (tramite test finale e valutazione conclusiva). **A tale modalità ordinaria di reclutamento, se ne affiancano altre due**, con carattere derogatorio:

i) una prima, che consente a **coloro** i quali hanno svolto un **servizio** presso le istituzioni scolastiche statali **per almeno tre anni scolastici**, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, di partecipare al concorso **senza aver concluso la richiamata formazione iniziale**. Se vincitori di concorso, saranno comunque tenuti a partecipare al percorso universitario o accademico di formazione iniziale, con l'acquisizione di 30 crediti formativi, dopo la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza e prima di

essere sottoposti al periodo annuale di prova in servizio che, se superato, determina l'effettiva immissione in ruolo;

ii) una seconda, che permette, **nella fase transitoria** di attuazione della nuova disciplina (che termina il 31 dicembre 2024), **di partecipare al concorso anche a coloro che abbiano maturato 30 CFU o CFA** del percorso di formazione iniziale (e non i 60 previsti), a condizione che parte dei crediti stessi siano di tirocinio diretto. Se vincitori di concorso, sottoscriveranno un contratto annuale e, a seguire, sono tenuti a completare il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, prima di sostenere l'anno di prova e l'eventuale immissione in servizio. Il **comma 1, lettera h**, nel testo risultante a seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'esame in prima lettura, reca disposizioni in materia di **formazione in servizio** con l'obiettivo di attuare la **Riforma "Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo" contenuta nel PNRR (M4C1-Riforma 2.2)**. La **formazione in servizio è rivolta ai docenti di ruolo di ogni ordine e grado, è articolata in percorsi triennali a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, include le attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche e può anche svolgersi fuori dell'orario di insegnamento. I percorsi di formazione sono definiti dall'istituenda Scuola di alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, che è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. Le disposizioni in esame individuano le funzioni della Scuola in materia di formazione continua, le attribuiscono la facoltà di avvalersi dell'Indire e dell'Invalsi, ne definiscono gli organi (Presidente, Comitato d'indirizzo e Comitato scientifico internazionale), le modalità di nomina e la durata dei rispettivi mandati, nonché la dotazione organica (articolata in un direttore generale, in un dirigente di seconda fascia e in 12 unità di personale appartenente all'Area III, qualifica F1). La partecipazione all'attività formativa avviene su base volontaria per la maggior parte dei docenti, divenendo obbligatoria solo per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto. In esito al superamento delle verifiche previste (intermedie, con cadenza annuale, e finale) al docente è riconosciuto un incentivo economico. Le verifiche sono effettuate dal Comitato per la valutazione dei docenti e l'entità dell'incentivo economico è stabilita in sede di contrattazione collettiva nazionale. È infine previsto l'avvio, dall'anno scolastico 2023/2024, di un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, a cura della richiamata Scuola di alta formazione.**

L'**articolo 45** introduce disposizioni tese a valorizzare il personale docente che garantisca la continuità didattica.

L'**articolo 46** modifica le disposizioni sulla **semplificazione delle procedure concorsuali** per il **personale docente** delle scuole di ogni ordine e grado (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno) introdotte dal D.L. 73/2021 (cosiddetto Sostegni-bis).

L'**articolo 47** introduce una serie di disposizioni volte ad assicurare l'effettiva **attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione**. Si tratta, in particolare: 1) della costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR (**comma 1**); 2) dell'estensione dei casi in cui è possibile procedere ad acquisti e affidamenti di contratti in deroga alla normativa vigente (**comma 2**); 3) di modifiche al concorso di progettazione previsto per la realizzazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. ("Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica"); 4) del vincolo di un catalogo di risorse, già impiegate per i progetti PNRR in essere, alla realizzazione degli stessi per il periodo 2022-2026 (**comma 4**).

L'**articolo 48, comma 1, lettera a)**, **abroga** la disposizione che demandava a decreti del ministro della giustizia l'individuazione delle procedure di **monitoraggio** e le risorse ai fini della valutazione delle misure urgenti per la **giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR**. Il **comma 1, lettere b), c) e d)** **abroga** alcune disposizioni in materia di trasporti, che prevedevano l'emanazione di decreti ministeriali o regolamenti attuativi la cui adozione non risulta più necessaria. Il **comma 1, lett. d-bis) (introdotta dal Senato)** propone l'abrogazione della disposizione che impone l'annotazione, nel registro di entrata e di uscita dei veicoli, degli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi a veicoli fuori uso destinati a demolizione.

L'**articolo 48-bis, introdotto dal Senato**, prevede che le disposizioni in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano **compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione**.

L'**articolo 49** autorizza le **variazioni di bilancio** necessarie all'attuazione del presente decreto-legge. Il **comma 1-ter integra** di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di euro 13.522.000 per il 2023 la **contabilità speciale del Commissario per la ricostruzione** dei territori colpiti dagli **eventi sismici del 2016** al fine di assicurare un contributo ai Comuni per lo **smaltimento dei rifiuti solidi urbani**.

L'**articolo 50** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni e altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il decreto-legge, originariamente composto da 50 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 72 articoli; in termini di commi si è passati dai 159 originari a 280; sulla base del preambolo il provvedimento appare riconducibile alla **ratio unitaria** di disporre le misure necessarie per l'attuazione del PNRR, con riferimento anche al rafforzamento delle capacità della pubblica amministrazione e di semplificazione delle sue procedure, e con una particolare attenzione alla formazione e al reclutamento degli insegnanti; il provvedimento appare quindi qualificabile come "provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (**sentenza n. 244 del 2016**) per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; al tempo stesso però la medesima Corte, nella **sentenza n. 247 del 2019**, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitori più vari"; il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare quindi "in concreto non pertinente"; *ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla finalità sopra descritta dell'articolo 18-ter in materia di gioco pubblico, del comma 2-bis dell'articolo 36 in materia di commissario straordinario per la fiera del libro di Francoforte del 2024 e dell'articolo 43, volto ad istituire il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra compiuti dalle forze del Terzo Reich.*

Con riferimento alla ratio unitaria sopra delineata, molte disposizioni del provvedimento appaiono effettivamente finalizzate a dare attuazione a specifiche misure previste dal **PNRR** da realizzare entro giugno, settembre e dicembre 2022; si tratta in particolare degli articoli da 1 a 6 (riforma pubblico impiego, misura M1C1-56 del PNRR); dell'articolo 18 (tax compliance M1C1-103); dell'articolo 23 (incentivi fiscali per l'idrogeno M2C2-21, gestione rischi idrologici M2C4-1, scopi irrigui M2C4-4, servizi idrici integrati M2C4-2); dell'articolo 24 (semplificazione efficientamento energetico M2C3-4); dell'articolo 28 (trasformazione PA e NEWCO, M1C1-10); dell'articolo 33 (riforma cold ironing M3C2-4); dell'articolo 44 (reclutamento insegnanti M4C1-3 e scuola di alta formazione personale scolastico M4C1-5); in un caso (articolo 42, riforma dell'insolvenza M1C1-31), si ritorna su una misura del Piano che aveva come scadenza dicembre 2021 e che aveva trovato entro quella data altre misure attuative (il decreto-legge n. 118 del 2021 e l'articolo 35-ter del decreto-legge n. 152 del 2021); *al riguardo si ricorda che nel parere reso nella seduta del 17 novembre 2021 sul disegno di legge C. 3354 di conversione del decreto-legge n. 152 del 2021 il Comitato ha raccomandato al Legislatore e al Governo di "avviare una riflessione sull'opportunità, con riferimento al PNRR, di una programmazione legislativa condivisa tra Parlamento e Governo che eviti per il futuro di avvicinarsi alle scadenze previste dal PNRR con un numero significativo di provvedimenti legislativi ancora da approvare, il che rende inevitabile, come nel caso in esame, il ricorso a decreti-legge di ampie dimensioni, con possibile pregiudizio di un'adeguata istruttoria legislativa"; tale raccomandazione si è poi tradotta nell'ordine del giorno Butti n. 16, accolto dal Governo nel corso della discussione in Assemblea su quel provvedimento (seduta del 21 dicembre 2021).*

Per il provvedimento sono state necessarie **due distinte deliberazioni** in Consiglio dei ministri il 13 e il 21 aprile 2022; tuttavia, la pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" è avvenuta il 30 aprile a distanza di 17 giorni dalla prima deliberazione e di 9 giorni dalla seconda; *al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe occasioni, il Comitato per la legislazione ha invitato con una raccomandazione ad approfondire le conseguenze di un simile intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 (si veda ad esempio la raccomandazione contenuta nel parere reso nella seduta del 19 ottobre 2021 sul disegno di legge C 3314 di conversione del decreto-legge n. 118 del 2021).*

Sempre con riferimento al rispetto del requisito **dell'immediata applicazione** delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 280 commi, 47 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 15 DPCM, 23 decreti ministeriali e 1 provvedimento di altra natura; in 8 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Il provvedimento è stato trasmesso dal Senato il 23 giugno a **sei giorni** dal termine costituzionale per la conversione in legge (29 giugno); *al riguardo si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato per la legislazione ha invitato con una raccomandazione ad "avviare una riflessione al fine di evitare in futuro la concentrazione dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge nel primo ramo di esame, nell'ottica di garantire il rispetto di un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, richiamato anche*

dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 60 del 2020; ciò con particolare riferimento alla necessità di tempi adeguati di esame da parte delle Commissioni competenti in sede referente e in sede consultiva, nell'interesse di una compiuta istruttoria legislativa e quindi di una migliore qualità della legislazione" (si veda da ultimo la raccomandazione formulata dal Comitato da ultimo nel parere reso nella seduta del 16 maggio 2022, sul disegno di legge C. 3609 di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022).

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il **comma 4 dell'articolo 9** abroga un oggetto (articolo 1, comma 5, lettera g), e un principio e criterio direttivo (articolo 2, comma 2, lettera g) della **legge-delega n. 227 del 2021** in materia di disabilità, entrambi relativi al potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (potenziamento che viene attuato dal medesimo articolo 9, comma 3).

Al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione alla luce di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988; che vieta al Governo di conferire, con decreto-legge, deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione.

In proposito si ricorda anche che la Corte costituzionale, nella **sentenza n. 22 del 2012** ha attribuito ad altra disposizione del medesimo articolo 15 della legge n. 400 del 1988 (il comma 3 che prescrive che il contenuto del decreto-legge deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo) il valore di "esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione".

Il **comma 4-bis dell'articolo 14** reca una modifica puntuale (la sostituzione delle parole "quattro anni" con "sei anni" con riferimento alla durata del mandato del presidente e degli organi dell'ANVUR) al regolamento di delegificazione recante struttura e funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR; DPR n. 76 del 2010); *al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione alla luce del il paragrafo 3, lettera e) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi.*

Il **comma 6-bis dell'articolo 14** prevede l'adozione di un decreto del quale viene esplicitata la "**natura non regolamentare**"; *al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2006, ha ritenuto i decreti "di natura non regolamentare" atti "dalla indefinita natura giuridica".*

Più disposizioni del testo (l'articolo 25 comma 2, l'articolo 27 comma 6, l'articolo 28 commi 2 e 7, l'articolo 30 lett c n. 2 e lett. h, l'articolo 37 commi 1 e 3, l'articolo 44 comma 1, lettera d), capoverso articolo 2-bis, comma 4 e lettera i), capoverso articolo 16-bis comma 4) presentano profili problematici per quel che attiene l'utilizzo dello strumento del **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**; in particolare, si prevede l'adozione di DPCM su proposta o di concerto di singoli ministri; *al riguardo, si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato per la legislazione ha segnalato che il DPCM risulta allo stato, nell'ordinamento, un atto atipico; pertanto un suo frequente utilizzo, mutuando peraltro procedure tipiche dell'adozione dei regolamenti, quali il concerto o la proposta dei Ministri interessati, rischia di tradursi in un impiego non corretto delle fonti del diritto e in quel fenomeno che il Consiglio di Stato ha definito "fuga dal regolamento", probabilmente indotta anche dalla complessità e dalla tempistica delle procedure per l'adozione di norme regolamentari (si veda in proposito la raccomandazione contenuta nel parere reso nella seduta del 23 giugno 2021 sul disegno di legge C. 3161 di conversione del decreto-legge n. 82 del 2021).*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:

- **all'articolo 5** andrebbe meglio specificato a quali "amministrazioni" si intenda fare riferimento per l'applicazione delle misure in materia di parità di genere;
- **al comma 7 dell'articolo 6** andrebbe chiarito se la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea presso amministrazioni pubbliche con la finalità di "potenziare le capacità delle amministrazioni attuatrici del Piano nazionale di ripresa e resilienza" valga solo per le pubbliche amministrazioni attuatrici del Piano o per tutte le pubbliche amministrazioni
- **il comma 2-ter dell'articolo 7** reca una norma di interpretazione autentica in materia di modifica ai contratti pubblici; in proposito si ricorda che il paragrafo 3, lettera l), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera prescrive che l'intento di interpretare autenticamente risulti anche dalla rubrica dell'articolo;

